



Officina delle Idee

associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica

Iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Siciliana

Affiliata all'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA per l'adeguamento dello Statuto sociale alle norme del D.Lgs. n. 117 del 2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore)

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 19,30 si è riunita in Patti, a seguito avviso di convocazione ritualmente spedito a tutti gli associati, l'Assemblea straordinaria dell'A.P.S.-A.S.D. "Officina delle Idee".

A norma del vigente Statuto sociale, assume la presidenza il dr. Salvatore Sidoti, il quale - chiarendo che l'Assemblea si svolge in collegamento audio/video, nel rispetto delle misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - constata e fa dare atto che sono presenti gli associati: Di Carlo Armando, Giunta Nadia, Galante Nicoletta, Martino Valentina, Parasiliti Collazzo Oscar, Pavone Santi Concetto, Ruvolo Salvatore, Sidoti Milena.

Sono, inoltre, presenti per delega gli associati: Cicero Antonino Pio, Cicero Vito Antonino, Molica Stefano, Indellicati Francesco, Pelleriti Basilio.

Con il consenso degli intervenuti, il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante l'associata Milena Sidoti, che accetta.

Il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

1. **Approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.**

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale continuando anche a conservare la qualifica sportivo dilettantistica della associazione medesima. Infatti, l'Associazione si è iscritta sia nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sia nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive



Officina delle Idee

associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica

Iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Siciliana

Affiliata all'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale



dilettantistiche istituito dal CONI. Inoltre, essendo affiliata all'ENDAS - ente iscritto al n. 10 del Registro Nazionale delle APS - anche Officina delle Idee risulta automaticamente e di diritto iscritta in quest'ultimo Registro, in virtù delle previsioni dell'art. 7, comma 3 della Legge 383/2000 e dell'art. 102, comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera:

- di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente dell'Associazione. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale e sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso;
- di conferire ampio mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore;
- di dare mandato al Presidente per il compimento di tutti i necessari ed opportuni atti giuridici connessi, strumentali o conseguenti all'approvazione del "nuovo" Statuto sociale, autorizzandolo, fin d'ora, a prelevare dalle casse sociali le somme occorrenti per le eventuali procedure e/o comunicazioni e/o variazioni che si rendano anche solo utili.

Pagina | 2

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la riunione viene chiusa alle ore 20,30. Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

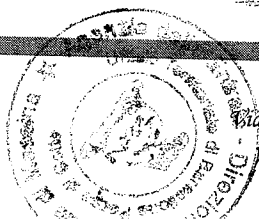
Il Segretario

Milena Joddi

Il Presidente

Salvatore Joddi

ACCENZIAMENTO ENTRATE
UFFICIO
DL 3 NOV. 2020
Ritornante a PATTI il
Sorte 3 N. 1332 pagate Euro ES. N. 10
Al Conto: Banca ☒ Concess. ☐ UNI. P.T. ☒
E L'ESPOSIZIONE



Via Del Teatro, 2 ■ 98066 Patti (ME) ■

www.officinadelleidee.eu

C.F.: 94009120836 ■ P. IVA: 02810490836

L'ASSISTENTE

Corrado Corso

(*) Firma sostituita dal Direttore Provinciale

Tommaso Priolo



ALLEGATO ALL'ATTO
Registrato al N. 1332
Modello S. 3
E 3 MAR 2020

Lettera "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA
OFFICINA DELLE IDEE

L'ASSISTENTE

Sig. Antonio Corso

Spett.le su delega del Direttore Provinciale
Tommaso Priolo

Premessa

L'Associazione di promozione sociale Officina delle Idee è stata costituita, a Patti (ME), il 29 ottobre 2004, per volontà di 10 associati fondatori, con il fine di promuovere e svolgere attività di promozione sociale e di diffondere i valori ed i principi della Costituzione Italiana, della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e dell'Unione Europea. L'Associazione è stata costituita ed organizzata - sin dalla sua fondazione - nella forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione sociale

1. A norma degli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana e nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti anche "Codice del Terzo Settore"), è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Officina delle Idee - associazione di promozione sociale", che potrà abbreviarsi in "A.P.S. Officina delle Idee".
2. L'Associazione è costituita ed organizzata nella forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, ai sensi degli artt. 35 e ss. del Codice del Terzo Settore.
3. L'uso della locuzione "associazione di promozione sociale" e/o dell'acronimo A.P.S. è obbligatorio ed è subordinato all'iscrizione dell'associazione nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente pro-tempore.
4. La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - Efficacia e validità dello Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
3. È fatta salva la facoltà dell'Assemblea ordinaria di disciplinare, con regolamento interno, le materie non contemplate dal presente Statuto, nonché gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento degli organi, all'organizzazione ed alla attività dell'Associazione.
4. Il presente Statuto sociale sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma, anche regolamentare, dell'Associazione in contrasto con esso.



TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - Finalità e scopi

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento - senza scopo di lucro - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riguardo alle lettere d), e), f), i), t), v) e z), quindi la diffusione e l'esercizio di attività culturali, ricreative, formative, turistiche, sportive dilettantistiche, motorio sportive, assistenziali, ambientalistiche, di prevenzione sanitaria, a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;
3. Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative di promozione sociale, culturali, turistiche, sportive dilettantistiche, ambientalistiche;
4. Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport.
5. L'Associazione si adopera per:
 - a) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;
 - c) favorire l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla salute, alla tutela sociale nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - d) promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - e) diffusione della pratica sportiva dilettantistica tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;

[Handwritten signature]

- 
- f) svolgere attività volte a promuovere, sviluppare e organizzare lo sport dilettantistico, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
 - g) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali. Fra le altre, l'Associazione intende contribuire alla diffusione, alla conoscenza e alla pratica degli scacchi, della dama, del tennistavolo, della ginnastica a corpo libero, delle attività ludico-motorie, della pallavolo, della pallacanestro, del calcio, del calcetto, del tennis, del nuoto e dell'aerobica;
 - h) promozione, tutela e valorizzazione dell'identità e del patrimonio materiale ed immateriale della Regione Siciliana;
 - i) ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
 - j) tutela dei diritti civili;
 - k) valorizzazione della produzione artistica e letteraria del territorio;
 - l) promozione di momenti di scambio socioculturale, anche di carattere intergenerazionale ed interetnico;
 - m) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
 - n) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
 - o) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo;
 - p) rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità;
 - q) sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
 - r) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - s) interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
 - t) conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
6. Con particolare riferimento al mondo giovanile, l'Associazione persegue le seguenti finalità:
- a) proporre i valori originali quali la solidarietà, la lealtà, la corretta comunicazione interpersonale per rendere i giovani capaci di autodeterminare la propria esistenza secondo le capacità di ciascuno.
 - b) coinvolgere i giovani nella diffusione dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e dell'Unione Europea;
- 
- 

- 
- c) creare fra i giovani una mentalità sociale per la soluzione delle problematiche nazionali ed internazionali considerando come valore assoluto la vita umana nelle sue diverse espressioni;
- d) valorizzare, promuovere e sostenere la creatività e i talenti dei giovani, anche attraverso lo sviluppo dell'associazionismo giovanile.
- e) valorizzare le capacità creative e innovative dei giovani, promuovendo la trasmissione del patrimonio socio-ambientale, storico, ambientale, e la diffusione della cultura del lavoro e dell'impresa sociale, tradizionale e/o artigianale, anche attraverso forme innovative volte a diffondere saperi e competenze tra le nuove generazioni e sviluppando il loro senso di appartenenza al territorio.
- f) promuovere la cultura della legalità tra i giovani siciliani anche attraverso la crescita della cultura sportiva e il contrasto a discriminazione e violenza.
7. Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'associazione potrà iscriversi sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gestito dal Ministero delle Politiche Sociali, sia al Registro delle A.S.D., gestito dal Coni ed inoltre cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati e di altri organismi di cui riconosce e condivide i principi, le finalità ed i progetti operativi.

Articolo 4 - Attività

1. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
2. Oltre a svolgere, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione intende svolgere anche attività diverse, in via secondaria e strumentale, nei limiti previsti dalla normativa vigente *pro-tempore*.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:
- **Attività culturali:** manifestazioni, eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, tavole rotonde, congressi, mostre, inchieste, organizzazione e gestione di fiere.
 - **Attività sportive dilettantistiche:** promozione di attività sportive e creazioni di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'Associazione. Indire, promuovere e partecipare manifestazioni, gare e campionati; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport. Acquisire, costruire e gestire impianti, a qualsiasi titolo, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; provvedere all'assistenza continua dei propri
- 



associati, sia attraverso l'impiego d'istruttori e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire agli associati abbigliamento sportivo e altri beni e attrezzature per l'esercizio della pratica sportiva.

- **Attività ricreative:** teatro e trattenimenti musicali sia da parte degli associati che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi e cene sociali, proiezioni di film e documentari, promuovere viaggi e soggiorni turistici per gli associati.
 - **Attività di formazione:** istituzione di gruppi di studio e di ricerca, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero.
 - **Attività editoriale:** pubblicare riviste, supporti digitali e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo, che potrebbe essere venduto in occasione di feste e celebrazioni, insieme ad altri beni realizzati dagli stessi associati e/o da terzi;
4. Tutte le attività non conformi alle finalità sociali sono espressamente vietate.
 5. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 6. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti previsti dalla normativa vigente *pro-tempore*.
 7. Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle finalità istituzionali statutariamente previste.

Articolo 5 - Ambito di attuazione delle finalità e sede

1. L'Associazione di promozione sociale Officina delle Idee opera all'interno del territorio della Regione Siciliana.
 2. Essa intende operare anche nell'ambito del territorio nazionale e dell'Unione Europea.
 3. L'Associazione ha sede legale in Patti, in via del Teatro n. 2; la variazione o il trasferimento della sede legale all'interno del territorio del suddetto Comune è di competenza del Consiglio Direttivo e non costituisce modifica dell'Atto Costitutivo e/o del presente statuto
 4. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi operative, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località in Italia, all'interno dell'Unione Europea ed all'estero.
- 
- 

TITOLO III - GLI ASSOCIATI

Articolo 6 - Ammissione

1. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura:
 - siano stati ammessi a partecipare all'Associazione con delibera degli Organi sociali e previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente;
 - condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione;
 - approvano e rispettano lealmente lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - versano annualmente la quota sociale e non si rendono in alcun modo morosi nei confronti dell'Associazione;
 - si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.
2. Potranno esserne membri anche altre associazioni di promozione sociale; potranno, infine, essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Direttivo, e, su delega di quest'ultimo, il Presidente e/o altro consigliere all'uopo incaricato, che decide l'accettazione o il respingimento della domanda senza obbligo di motivazione.
4. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. Qualora l'ammissione non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o di altro consigliere delegato dal Consiglio Direttivo e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di associato e in particolare il diritto di voto nelle assemblee.
6. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce dal momento della consegna della tessera sociale e relativa iscrizione nel libro degli associati.
7. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. Gli associati sono tenuti al pagamento, oltretutto della quota sociale, anche dei contributi straordinari il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo.

8. Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.
9. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 7 - Categorie di Associati

1. Tre sono le categorie di associati:
 - **Associati fondatori:** sono coloro che hanno costituito l'Associazione, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
 - **Associati benemeriti:** quelli che per la loro personalità, per la loro frequenza all'Associazione o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.
 - **Associati ordinari:** sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo.
2. Il numero degli associati ordinari è illimitato.
3. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la categoria dell'associato temporaneo.
4. Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata.
5. Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri.
6. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Articolo 8 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto di informazione, di controllo e di accesso ai libri sociali, ai bilanci e ai rendiconti, ai registri dell'Associazione traendone, eventualmente, copia a proprie spese. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che - entro 30 giorni dal ricevimento della stessa - mette a disposizione dell'associato quanto richiesto presso la sede sociale o altro luogo eventualmente comunicato al richiedente.
2. Ogni associato, purché in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto - come previsto dalle leggi e dal presente statuto - di voto e di eleggere gli organi sociali. Se di maggiore età, ha - altresì - diritto a proporsi quale candidato per gli organi

dell'Associazione. Fino al conseguimento della maggiore età, il diritto di voto per gli associati minorenni è esercitato dal genitore che ne ha richiesto l'ammissione all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - I doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e di contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazione, di osservarne lealmente lo Statuto.
2. Gli associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario, libero e gratuito senza fini di lucro.
3. Gli associati hanno il dovere di versare le quote annuali ed i contributi richiesti dal Consiglio Direttivo, senza rendersi - in alcun modo - morosi nei confronti dell'Associazione.
4. Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche dell'Associazione.

Articolo 10 - Recesso/decadenza/esclusione/decesso degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione:
 - a. per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b. per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge o di statuto. Gli associati decadono se, entro tre mesi dall'inizio dell'anno sociale, non versano la quota sociale o senza giustificato motivo si rendono in qualche modo morosi nei confronti dell'Associazione.
 - c. per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando l'associato:
 - non osservi le disposizioni dello statuto e/o dei regolamenti e/o le decisioni adottate dagli organi sociali;
 - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
 - d. per decesso;

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati.
3. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera, fax o email allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea degli associati nella prima riunione utile.
5. In nessun caso gli associati receduti, decaduti, e/o esclusi possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

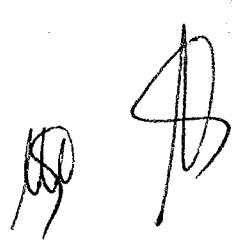
Articolo 11 - Indicazione degli Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo (se costituito).
2. Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, se consentito dalla normativa vigente *pro tempore*, nel caso in cui i membri dell'Organo di Controllo siano scelti fra i non associati - in virtù di particolari requisiti professionali dagli stessi posseduti - l'Assemblea ordinaria potrà stabilire un compenso per i membri effettivi.

Capo I - Assemblea degli associati

Articolo 12 - L'Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è costituita dagli associati fondatori, benemeriti, ordinari e dalle altre categorie, eventualmente, istituite dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale fuori dal territorio della Città di Patti, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee (ordinarie e straordinarie) e di voto tutti gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote sociali. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Two handwritten signatures in black ink, one smaller and one larger, located at the bottom right of the page.



4. L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
5. L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) può essere convocata dal Presidente, oltreché nella sede sociale, in tutto il territorio dell'Unione Europea.
6. La presenza alle riunioni dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) può avvenire anche collegamento audio/video ed è, altresì, ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) potrà svolgersi anche esclusivamente in collegamento audio/video mediante strumenti che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo, in subordine, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
9. Gli avvisi di convocazione devono riportare i seguenti elementi:
 - a. il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
 - b. l'elenco degli argomenti da discutere;
 - c. le eventuali modalità operative nel caso di possibile partecipazione da remoto o di voto esprimibile per corrispondenza o in via elettronica.
10. Il Presidente deve constatare a regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipare all'Assemblea.
11. Le discussioni e le decisioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un segretario appositamente nominato. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito libro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Articolo 13 - L'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza assoluta degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli presenti, purché gli intervenuti siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata:
 - a. quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
 - b. quando la richiede almeno un quinto degli associati o almeno cinque fra gli associati fondatori e benemeriti.
 - c. almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
3. L'Assemblea ordinaria è convocata, con almeno tre giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, sms, applicazione di messaggistica istantanea o altro mezzo idoneo) da inviare agli associati e/o pubblicata sul sito web dell'Associazione.
4. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale;
 - c. approva il bilancio consuntivo o rendiconto, e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati e/o ratifica le esclusioni eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - h. proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - i. approvare il regolamento interno e le eventuali modifiche dello stesso;
 - j. pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione;
 - k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. Le decisioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea ritenga opportuno pronunciare con scrutinio segreto.
6. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare deleghe in sostituzione di tre associati.
7. Le decisioni dell'Assemblea ordinaria possono essere assunte, anche, mediante consultazione scritta (lettera, fax o e-mail) o consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli associati devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 14 - L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a. delibera in ordine alle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, nonché in ordine alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, sia in prima sia in seconda convocazione, e con decisione deliberata con il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti;
 - b. delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dalla Legge e dal presente Statuto;
 - c. nomina uno o più liquidatori, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata, con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo) da inviare agli associati e/o pubblicata sul sito web dell'Associazione.
3. L'Assemblea deve inoltre essere convocata:
 - a. quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
 - b. quando la richiede almeno un terzo degli associati o la metà degli associati fondatori e benemeriti.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Articolo 15 - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione che lo convoca e presiede e da un numero compreso tra tre e undici consiglieri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria ad ogni rinnovo.
2. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati maggiorenni o indicati, tra i propri associati, dagli enti associati, sono eletti per un quadriennio e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo potrà eleggere, fra i suoi membri, uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere.
4. Sono ritenuti decaduti i consiglieri che per ingiustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.
5. In caso di impedimento permanente o di dimissioni o di revoca o di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, questi saranno sostituiti dall'Assemblea ordinaria.

6. I consiglieri eletti ai sensi del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

Articolo 16 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo, fra gli altri, svolge i seguenti compiti:
 - a. accoglie, ratifica o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - b. fissa i contributi ordinari (quota associativa annuale) ed i contributi straordinari;
 - c. nomina e revoca uno o più Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
 - d. nomina e revoca i membri della Segreteria e della Tesoreria dell'Associazione;
 - e. esclude gli associati salva successiva ratifica dell'Assemblea;
 - f. predispone il progetto di bilancio/rendiconto di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - g. individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - h. stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.
 - i. determina e richiede contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
 - j. fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - k. redige il programma di lavoro (annuale, infrannuale o per singola attività), promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;
 - l. nomina i membri di Commissioni, gruppi di lavoro e/o i responsabili di iniziative e progetti;
 - m. compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
3. Sono, altresì, di competenza del Consiglio Direttivo le decisioni sull'assunzione, la gestione, le promozioni ed il licenziamento di personale dipendente e/o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo.



Articolo 17 - Organi delegati del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più membri.
2. Il Consiglio Direttivo determina il contenuto della delega, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
3. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
4. Gli organi delegati non sono investiti della rappresentanza dell'Associazione, salvo che non sia espressamente concessa dal Presidente dell'Associazione dietro parere favorevole del Consiglio.
5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo, se costituito, ogni sei mesi sul generale andamento dell'attività associativa, sulla sua gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensione o caratteristiche.
6. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti ad agire in modo informato. Essi possono chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'Associazione.

Art. 18 - Funzionamento

1. Il Presidente dell'Associazione dirige e regola i lavori del Consiglio Direttivo e ne stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera, e-mail, sms, applicazioni di messaggistica istantanea o altri strumenti equivalenti.
3. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche interamente in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc.), senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o eventualmente il notaio, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.
4. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza degli intervenuti e possono essere adottate, anche, mediante consultazione scritta (lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo) o consenso espresso per corrispondenza o in via elettronica.
5. In tutti i casi di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando intervengono, in una delle modalità di cui ai commi precedenti, almeno la metà dei suoi membri.

Capo III - Il Presidente dell'Associazione

Articolo 19 - Elezione e Revoca

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria fra i suoi membri maggiorenni.
2. Resta in carica per un quadriennio ed è rieleggibile.
3. L'Assemblea ordinaria può, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, revocare il Presidente dell'Associazione, giustificandone dettagliatamente le motivazioni.

Articolo 20 - Compiti e Funzioni

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza ad egli attribuito è generale. Eventuali limitazioni verranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Il Presidente dell'Associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e li esercita congiuntamente e disgiuntamente dal Consiglio Direttivo.
3. In casi di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione e/o assumere tutti i provvedimenti del Consiglio Direttivo. In tal caso deve convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati in seduta ordinaria e straordinaria, ne stabilisce l'ordine delle votazioni e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Il Presidente, fra gli altri, svolge i seguenti compiti:
 - a. dirige, promuove e coordina le attività dell'Associazione;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - c. verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
 - d. ammette o rigetta, quale delegato del Consiglio Direttivo, le domande di potenziali associati;
 - e. determina e richiede contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
 - f. stipula le convenzioni, i contratti, i protocolli d'intesa e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione;
 - g. sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dagli associati;
 - h. dispone dei fondi sociali ed opera sui conti correnti bancari e/o postali disgiuntamente dai membri del Consiglio Direttivo;
 - i. nomina e revoca i membri della segreteria di presidenza;
 - j. può chiedere la revoca del Consiglio Direttivo all'Assemblea;

k. può chiedere la revoca dei Vicepresidenti, del Segretario e/o del Tesoriere al Consiglio Direttivo.

6. Se lo ritiene opportuno, può delegare parte delle proprie attribuzioni ai membri del Consiglio Direttivo.
7. Le funzioni del Presidente, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.
8. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni o di revoca del Presidente, il Vicepresidente o, in mancanza, il componente più anziano per età del Consiglio Direttivo indice l'elezione del nuovo presidente entro trenta giorni.

Capo IV - Organo di Controllo

Articolo 21 - Composizione e funzioni

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
5. Nel caso in cui i membri effettivi dell'Organo di Controllo e/o il Revisore legale siano scelti fra i non associati, anche in virtù dei requisiti professionali e di indipendenza dagli stessi posseduti, l'Assemblea potrà stabilire un compenso per gli stessi.

TITOLO V - PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E NORME DI CONTABILITÀ

Articolo 22 - Mezzi economici e Fondo Comune

1. L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. iniziative promozionali;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazionismo di promozione sociale.
2. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
4. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti degli associati o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'ente nello statuto.
5. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 
6. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 7. La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Articolo 23 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
 2. Fatto salvo il diverso termine previsto dalla normativa vigente *pro-tempore* e/o dagli enti e federazioni cui l'associazione risulta iscritta o affiliata, il Consiglio Direttivo - annualmente - approva il progetto di bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione e deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
 3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
 4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno di ciascun anno per la definitiva approvazione.
 5. Il Bilancio o rendiconto annuale deve essere depositato nella sede dell'Associazione sette giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché gli associati possano prenderne visione. La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
 6. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 7. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 
- 



TITOLO V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa con il voto favorevole dei 3/4 degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. L'Assemblea straordinaria che decide lo scioglimento dell'Associazione delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, nomina uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Registri delle Associazioni di Promozione Sociale

1. L'Associazione provvede ad iscriversi nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dal Codice del Terzo Settore, anche mediante affiliazione ad altro Ente già iscritto, se ammesso dalla normativa vigente.

Articolo 26 -Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche

1. Nel caso in cui l'Associazione intenda iscriversi o sia iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, anche al fine di ottenere il riconoscimento ufficiale dei fini sportivi, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. la denominazione sociale, come indicata dall'art. 1 del presente Statuto, è integrata dall'indicazione di associazione sportiva dilettantistica, che potrà abbreviarsi in A.S.D.;
 - b. l'Associazione si conforma alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi;
 - c. è fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
 - d. i soci possono essere dichiarati decaduti anche quando non ottemperino alle norme e direttive del Coni, nonché ai regolamenti stabiliti dagli Enti o Federazioni di affiliazione.



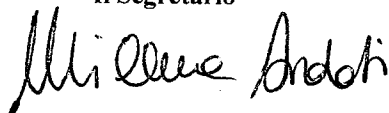
Articolo 27 - Norme transitorie e finali

1. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. Alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione prosegue ad utilizzare la denominazione di "associazione di promozione sociale", nelle more dell'avvio Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Statuto approvato nel corso dell'Assemblea straordinaria del 26-10-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente

